



## “Brolo –Messina”

Brolo 08 marzo 2017 / prot. n. 1/2017. Area Tributi, previdenza e sviluppo economico

Alla C.a.  
Dei Dirigenti di Mdc Sicilia

E p. c. Francesco Luongo (Presidente Nazionale Mdc)

### **Rimborso IVA su Tariffa Igiene Ambientale: istruzioni**

**L'illegittimità dell'Iva sulla T.i.a. (tariffa di igiene ambientale)**, ribadita dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 5078/2016 che ha dichiarato che l'IVA non può essere applicata su una tassa, perché la legge vieta il principio della doppia imposizione.

Il rimborso dell'iva sulla T.i.a., è la possibilità per i contribuenti che hanno pagato l'Iva sulla tassa per lo smaltimento dei rifiuti ai Comuni, di ottenere un rimborso sugli importi pagati.

Ma mentre la Tarsu era calcolata sulla base dei metri quadri dell'immobile ed era quindi una **tassa** a tutti gli effetti, la Tia era una **tariffa** calcolata su una quota fissa e una variabile, per cui in quei Comuni che hanno applicato la TIA con l'IVA, è possibile richiedere il rimborso.

In questi ultimi anni, infatti, sono state tantissime le sentenze che hanno decretato **l'illegittimità dell'IVA sulla tassa rifiuti** perché in contrasto al principio che vieta la doppia imposizione fiscale sebbene, l'Agenzia delle Entrate, abbia sempre ribadito, invece, la legittimità dell'IVA sulla TIA, TARES e TARSU in quanto considerate non tasse ma somme corrisposte ai Comuni per i servizi resi di smaltimento rifiuti.

L'ultima sentenza della Corte di Cassazione la n. 5078/2016, che riprende le precedenti sentenze 3756/2012, 238/2009 e ordinanza 300/2009, ha ribadito nuovamente il concetto: **l'Iva del 10% non è dovuta in considerazione della natura propriamente tributaria della Tia.**

Pertanto, i cittadini che nel corso degli anni hanno pagato la tassa rifiuti con l'applicazione dell'IVA al 10%, possono chiederne il rimborso, presentando una specifica domanda ai Comuni che con la TIA hanno applicato l'iva al 10%.

### **Iva su T.i.a. a chi spetta il rimborso IVA?**

Grazie alle recenti sentenze della **Corte di Cassazione** del marzo del 2016 e quelle emesse da due **giudici di pace** di Tivoli e Roma che hanno accolto il ricorso di due cittadini nei confronti dell'**Ama**, è stato stabilito che **l'Iva del 10% non poteva essere applicata sulla Ta.Ri.** perché per legge non si possono applicare due tasse.

Il rimborso IVA tassa rifiuti spetta quindi solo a determinati contribuenti, per cui prima di procedere all'inoltro della domanda, conviene fare prima delle verifiche:

**1) Verificare se nel Comune a cui è stata pagata la tassa dei rifiuti ha applicato la Tarsu:** perché se è così, non spetta alcun rimborso perché sulla TARSU ai sensi del D.Lgs. 507/93, non è prevista l'applicazione dell'IVA



**“Brolo –Messina”**

- 2) **Verificare se nel Comune è stata applicata la Tassa sui rifiuti TIA**, e soprattutto che **tipo di tariffa** è stata adottata, se **Tia1** o **Tia2**, in quanto per legge, l'articolo 14, Dl 78/2010, ha sancito per la TIA2 la natura prettamente patrimoniale, quindi assoggettabile a Iva.
- 3) **Verificare se il gestore dei rifiuti o altre municipalizzate hanno applicato sulla Ta.Ri** (Tariffa rifiuti) l'Iva del 10%.
- 4) Effettuare la richiesta di rimborso il prima possibile, visto che il diritto si **prescrive in 10 anni**.

**Richiesta rimborso:**

Per richiedere il rimborso Iva sulla tassa rifiuti pagata sotto forma di **Tia - Tassa Igiene Ambientale** occorre presentare il modulo domanda compilato e una serie di documenti.

I **documenti per richiedere il rimborso IVA tassa rifiuti** sono: tutte le fatture, bollettini, comunicazioni e ricevute attestanti il pagamento del tributo con l'applicazione dell'Iva.

Il rimborso va richiesto all'ente impositore che può essere il Comune oppure gli A.t.o. (Ambito Territoriale Ottimale).

Se l'ente non accetta la richiesta di rimborso, bisogna attivare prima la mediazione tributaria e poi il ricorso in commissione Tributaria.

*Movimento Difesa del Cittadino “Brolo Messina”*

*Il Presidente*

*Fausto Ridolfo*